

COMUNE DI MAIERATO

Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 Reg. Del.

Del 16.07.2012

Oggetto: Determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) – anno 2012

L'anno duemiladodici, addì sedici del mese di luglio, alle ore 20.20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, convocato dal Sindaco con avvisi del 11.07.2012 prot. n.3080 notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere ed agli altri Organi preposti dalla legge.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

		Presenti	Assenti
	PROF. RIZZO Sergio Francesco	SINDACO	Si
1	LOMBARDO Antonio	Consigliere	Si
2	BARBIERI Francesco	Consigliere	Si
3	TOLOMEO Gregorio	Consigliere	Si
4	DIDIANO Pasquale	Consigliere	Si
5	SCOLIERI Antonino	Consigliere	Si
6	CHIRICO Alessandro Giuseppe Antonio	Consigliere	Si
7	SERVELLO Domenico	Consigliere	Si
8	BEVEVINO Luciano	Consigliere	Si
9	LIBERTO Giacomino	Consigliere	Si

Alle ore 20.28 riprendono i lavori dopo la sospensione del Consiglio Comunale

Presenti nove su nove consiglieri assegnati oltre il Sindaco

Presiede il Sindaco dott. Sergio Francesco Rizzo

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Daniela Lampasi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona sul punto l'Assessore al Bilancio Dott. Gregorio Tolomeo illustra le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) – anno 2012.

Interviene il Consigliere Servello il quale dichiara di concordare con quanto illustrato dall'Assessore Tolomeo, dal momento che a livello nazionale c'è solo una stima non ancora definita. Prosegue sostenendo che l'aspetto che vuole rimarcare e sollevare è che Maierato ha una Zona Rossa che deve essere tenuta in considerazione, prevedendo un'aliquota agevolata.

Il Sindaco, interviene ponendo una domanda diretta al Consigliere Servello al fine di meglio comprendere quanto dallo stesso affermato nel corso del suo intervento e precisamente chiede al consigliere se ha detto che a Maierato ci sono fabbricati inagibili, ma abitati e che questo determina una sperequazione ai fini IMU.

Replica il consigliere Servello affermando che la legge prevede lo sgravio del 50% per i fabbricati inagibili ed inabitati ed aggiunge che l'applicazione dell'aliquota ridotta deve tener conto del deprezzamento degli immobili a causa della frana.

alle ore 21.30 su richiesta del capogruppo di minoranza la seduta del Consiglio Comunale è sospesa.

Alle ore 21.45 riprendono i lavori. Presenti nove su nove consiglieri assegnati oltre il Sindaco. il Presidente dichiara aperta nuovamente la discussione sull'argomento in questione.

Il Sindaco ribadisce ulteriormente al Consigliere Servello di chiarire quanto da lui dichiarato nel corso del suo intervento e cioè se ha affermato che a Maierato esistono dei fabbricati inagibili ed abitati.

Il Consigliere Servello chiarisce che il suo intervento era volto solamente a dare la giusta visibilità e importanza alla Zona Rossa. Continua affermando che per quanto riguarda altre situazioni quali la Zona Industriale sarebbe opportuno pensare a forme di sollievo compatibilmente con i vincoli che l'Ente ha nei confronti dello Stato.

Interviene il Sindaco il quale, prima di procedere con la votazione, intende fare una precisazione: nella determinazione delle aliquote al minimo di legge si è tenuto conto sia delle realtà produttive in relazione al momento di crisi economico finanziaria e sia delle esigenze della cittadinanza, dell'Ente e del territorio in ragione della normativa relativa all'IMU e dei vincoli di legge e nei confronti dello Stato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.;

RIMARCATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze: "*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica*";

PRESO ATTO altresì che *“per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”*;

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta *“il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione”*;

CONSIDERATE le detrazioni previste per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (purché adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari) ed agli alloggi regolarmente assegnati all’ATERP con facoltà ai Comuni di applicare un’aliquota ridotta fino allo 0,4%;

VISTA l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, che *“l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

ATTESO che al comma 8, dell’articolo 13 in parola, è statuito che: *“l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”*;

VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: *“i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”*;

RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che *“è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo”*, e cioè l’aliquota dello 0,76%;

ATTESO che *“le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”*;

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell’applicazione di un’aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale;

CONSIDERATO che per fare fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l’anno 2012, così come indicato dal Responsabile del settore Economico-Finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definisce la misura delle aliquote della Imposta Municipale da applicarsi nell’anno 2012 come segue:

- **aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,76%**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

- **aliquota di IMU nella misura del 0,76%** per tutti i terreni agricoli e su tutte le abitazioni in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell’art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n° 244, articolo 1, valutata la attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo,

nonchè la incidenza particolarmente gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese agricole. In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata, dal contribuente, idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche, al fine di usufruire dell'aliquota ridotta rispetto a quella stabilita come ordinaria dal Comune;

- **aliquota IMU del 0,4%, per l'abitazione principale e relativa pertinenza**, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso A10, e relativa pertinenza, direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario (come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 21 e dall'art.2 del regolamento comunale IMU adottato), applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;

- **aliquota del 0,2%**, limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267 del 18/8/2000;

con voti favorevoli di 7(sette) e contrari n.3(tre) (Bevevino – Liberto – Servello) su 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012 per come di seguito indicate:

- **aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,76%**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

- **aliquota di IMU nella misura del 0,76%** per tutti i terreni agricoli e su tutte le abitazioni in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n° 244, articolo1, valutata la attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonchè la incidenza particolarmente gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese agricole.

In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata, dal contribuente, idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche, al fine di usufruire dell'aliquota ridotta rispetto a quella stabilita come ordinaria dal Comune;

- **aliquota IMU del 0,4%, per l'abitazione principale e relativa pertinenza**, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso A10, e relativa pertinenza, direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario (come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 21 e dall'art.2 del regolamento comunale IMU adottato), applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;

- **aliquota del 0,2%**, limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15,

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

- 3) di pubblicare il presente regolamento:
 - ◆ sul sito internet del Comune
 - ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 5) di dichiarare, con separata votazione di uguale esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza del provvedere ai sensi dell'art.134 comma 4 Dlgs. 267/2000;

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Sergio Francesco Rizzo

Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Daniela Lampasi

COMUNE DI MAIERATO
Provincia di Vibo Valentia

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Parere di regolarità ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", sulla proposta di deliberazione ad oggetto :

Determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) – anno 2012

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Maierato 11.07.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.To Rag. Michelina Serrao

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio Comunale per gg.15 consecutivi.

Dalla residenza comunale lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Daniela Lampasi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N.

Si attesta che copia della delibera viene pubblicata ai sensi del c.1 art.124 d.lgs.267/2000, all'albo pretorio on-line del Comune per gg.15 consecutivi dal..... al

Lì,

L'Impiegato addetto all' Albo On-line
F.to in Originale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art,134 comma 4 D.Lvo 267/2000).

Decorsi gg.10 dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lvo n.267/200)

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa. Daniela Lampasi
